

STATUTO

della

“ASSOCIAZIONE PER L’AUTOGESTIONE DEI SERVIZI

E LA SOLIDARIETA’ – AUSER - ONLUS”

**Approvato dalla Conferenza Nazionale di Organizzazione
Chianciano 28 maggio 2011**

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione

L’Auser – Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà – ONLUS - è costituita su iniziativa della Cgil e dello Spi-Cgil come associazione senza fini di lucro, iscritta al registro della Promozione Sociale in base alla Legge 383/2000; è riconosciuta quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con Decreto del Ministero dell’Interno n. 599/ CI 1933.12000.A (118), del 28/7/95 ed è Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) limitatamente all’esercizio di attività contemplate alla lettera a) del comma 1 art. 10 Dlgs 460/97, così come previsto dal comma 9 dello stesso articolo.

L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2

Finalità e scopi

1.L’Auser persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. A tal fine promuove, indirizza e coordina attività di volontariato, di solidarietà, di educazione degli adulti, di socializzazione, ispirandosi alla Carta dei Valori Auser.

2.Per il conseguimento dei fini istituzionali l’Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati, con il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento delle attività.

3. Per la realizzazione dei programmi di volontariato e di promozione sociale, promuove la costituzione, rispettivamente, delle Associazioni Auser-Volontariato e Auser-Insieme, operanti nell'ambito delle leggi di riferimento (n.266/91 e n.383/2000 e successive modificazioni), prevedendo che le associazioni Auser Insieme si impegnino a sostenere le attività di volontariato secondo le modalità stabilite in apposite disposizioni esecutive interne, in una logica di solidarietà interna fra tutte le associazioni Auser, di sostegno rispetto alle più deboli dal lato delle risorse.

4. L'Auser riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.

5. L'Auser è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'Onu e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. L'Auser è altresì impegnata nella costruzione dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.

6. L'Auser svolge, sulla base di progetti propri o concordati con altri, come definito al successivo articolo 3, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda competente sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale e sostiene il volontariato, la educazione permanente, il comunitarismo solidale e aperto come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

7. L'Auser, in qualità di Onlus, svolge attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei disabili e dei migranti, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione, della promozione pratica dello sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS. 29/10/99, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, anche nell'ambito delle attività di protezione civile, della promozione della cultura e dell'arte, del turismo sociale, della tutela dei diritti civili, della cooperazione e della solidarietà internazionale.

8. Nello svolgimento di queste attività, l'Auser si propone il compito specifico di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane come una opportunità e una risorsa per la società, per un suo rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.

9. L'Auser si propone in questo quadro di promuovere e favorire le relazioni intergenerazionali.

10. In ragione di tutti i principi a cui si ispira, l'Auser si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta alla mafia e ad ogni altra forma di criminalità.

Art. 3

Rapporti di collaborazione

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Auser può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni; aderisce ad organismi internazionali.

Art. 4

Sede

L'Auser ha sede legale in Roma. Essa si articola a livello regionale e territoriale.

Art. 5

Fonti di disciplina

L'Auser è disciplinata dal presente Statuto, dai regolamenti e da disposizioni esecutive interne ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti.

TITOLO II

Soci

Art. 6

Iscrizione

1.L'Auser è associazione di persone. Il socio è la fonte della sua legittimazione.

2.L'iscrizione all'Auser è aperta a tutte le persone fisiche che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano contribuire con la propria attività, a realizzarne le finalità. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.

3.Coloro che desiderano essere ammessi a far parte dell'Auser devono presentare domanda scritta all'Auser territoriale competente, anche per il tramite delle associazioni affiliate.

4. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda senza rilievi da parte del Comitato Direttivo dell'Auser territoriale, la domanda medesima si intende accolta.

5. Le domande di ammissione possono essere respinte solo con deliberazione motivata del Comitato Direttivo dell'Auser territoriale, sentito il Presidente dell'associazione presso la quale il socio opererebbe in caso di ammissione.

Art. 7

Diritti ed obblighi dei soci

1. Attraverso le Auser territoriali l'iscritto svolge la propria attività associativa ed elegge i propri rappresentanti ai vari livelli dell'Auser.

2. I soci dell'Auser, ai fini della concreta realizzazione delle attività statutarie, afferiscono all'Auser-Volontariato ovvero all'Auser-Insieme, secondo l'area di intervento prevalente da essi prescelta, e beneficiano dei servizi complessivamente offerti da tutte le associazioni affiliate.

3. I soci sono tenuti a pagare i contributi annuali, secondo le modalità fissate dal Comitato Direttivo Nazionale dell'Auser, ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'Auser e delle associazioni affiliate.

4. Il contributo associativo è intransmissibile e non è rivalutabile.

5. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6. I soci dell'Auser maggiori di età hanno diritto a:

- eleggere gli organi direttivi e di garanzia dell'Auser e delle associazioni affiliate ai sensi dell'art. 22 1° comma del presente Statuto ed essere eletti nelle stesse;

- approvare lo Statuto ed i regolamenti secondo le modalità di cui al successivo art. 11;

- promuovere ed organizzare attività corrispondenti alle finalità ed ai principi del presente Statuto.

Art. 8

Recesso ed esclusione

1. L'associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa annuale; per rifiuto motivato, da parte degli organismi dirigenti, del rinnovo dell'adesione; per espulsione qualora i comportamenti o le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.

2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al presidente competente per territorio con plico raccomandato, con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'anno solare nel corso del quale è stato esercitato.

3. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo competente per territorio.

4. Avverso all'esclusione l'associato escluso può ricorrere alla Commissione di Garanzia di cui all'art. 16. ed in ogni caso può impugnare l'atto davanti all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dalla notifica

5. Gli associati receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9

Regolamento disciplinare

1. L'Assemblea Nazionale dei delegati approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento disciplinare a cui devono attenersi i soci.

2. Per ogni controversia attinente alla interpretazione del regolamento, si deve richiedere una pronuncia della Commissione Nazionale di Garanzia.

3. Il regolamento disciplinare deve essere portato a conoscenza dei soci entro trenta giorni dalla approvazione.

TITOLO III

Organi dell'Auser

Art. 10

Indicazione degli organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea nazionale dei delegati
- il Comitato Direttivo nazionale
- la Presidenza nazionale
- il Presidente nazionale
- la Commissione nazionale di Garanzia
- il Collegio nazionale dei Sindaci
- il Servizio Ispettivo Nazionale

Art. 11

L'Assemblea nazionale dei delegati

1. L'Assemblea nazionale dei delegati è il massimo organo deliberante dell'Auser. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in sede congressuale ogni quattro anni, salvo quanto previsto nei commi successivi.

2.L'Assemblea congressuale è preparata attraverso le assemblee delle associazioni affiliate e delle strutture territoriali e regionali che eleggeranno i relativi delegati secondo le norme stabilite da apposite disposizioni esecutive interne approvate dal Comitato Direttivo. All'Assemblea congressuale partecipano, senza diritto di voto se non delegati, i componenti del Direttivo uscente, nonché i componenti della Commissione di Garanzia, del Collegio dei Sindaci e del Servizio Ispettivo Nazionale uscenti. L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei delegati aventi diritto al voto e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei delegati presenti.

3. L'assemblea congressuale dei delegati elegge:

- i componenti del Comitato Direttivo;
- i componenti del Collegio Nazionale dei Sindaci;
- i componenti della Commissione Nazionale di Garanzia

4. L'assemblea nazionale dei delegati viene convocata di norma ogni anno e, in via straordinaria, anche su richiesta di almeno due terzi dei componenti aventi diritto. L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei delegati aventi diritto al voto e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei delegati presenti.

5. L'assemblea nazionale dei delegati delibera sulle linee programmatiche generali.

6. L'assemblea nazionale dei delegati in via straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 34;

7. Per modificare lo statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

8. L'Assemblea dei delegati è convocata con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l'assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

9. In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo delegato può incaricare un altro socio della sua stessa struttura regionale a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

10. In caso di cessazione della qualità di socio, il delegato può essere sostituito da altro socio eletto dall'Assemblea regionale di provenienza.

11. Analogamente si procede in tutte le strutture associative di cui al titolo IV del presente Statuto.

12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

13.L'Assemblea dura in carica quattro anni.

Art. 12

Il Comitato Direttivo Nazionale

1. Il Comitato Direttivo Nazionale, eletto dall'assemblea congressuale e centro regolatore dell'Associazione, ha il compito di:

- realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione a tutti gli effetti;
- emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
- eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente;
- deliberare sulla composizione numerica della Presidenza
- eleggere, su proposta del Presidente, gli altri componenti della Presidenza nazionale;
- approvare, su proposta del Presidente, la nomina del Direttore Generale;
- eleggere il Servizio Ispettivo Nazionale;
- decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
- convocare convegni e conferenze;
- decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e la relazione sull'attività svolta;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- deliberare sul programma di attività proposto dalla Presidenza nazionale;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea, del Presidente o della Presidenza nazionale.

2. Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea e comunque sempre in numero dispari. Allo stesso partecipano anche i rappresentanti delle Organizzazioni promotrici eletti con le modalità previste dall'art. 21 del presente Statuto.

3. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

4. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più componenti, lo stesso Comitato Direttivo - su proposta della Presidenza ed entro il limite complessivo di un decimo dei suoi componenti - può provvedere alla cooptazione di altri componenti, purché soci dell'Associazione.

5. La proposta di cooptazione deve essere approvata dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti.

6. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

7. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Il Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Art. 13

La Presidenza nazionale

1. La Presidenza nazionale è composta, sulla base della deliberazione del Comitato Direttivo, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. Ne fanno parte il Presidente e il Vice Presidente. Il Presidente propone al Comitato Direttivo l'elezione degli altri componenti.

2. La Presidenza:

- propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;

- svolge funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione;
- adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo;

- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo.

3. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, e di altro componente della Presidenza Nazionale durano quattro anni e possono essere riconfermate per non più di due mandati consecutivi.

c.4. "Il Presidente invita di norma a partecipare alle riunioni di presidenza il Direttore Generale"

Art. 14

Il Presidente nazionale

1. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per non più di due mandati consecutivi.

2. Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei delegati;
- convoca e presiede il Comitato Direttivo;
- assume, di concerto con la Presidenza, i collaboratori, il personale della Associazione e stipula i contratti di consulenza;
- propone la nomina del Direttore Generale e la sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo, stabilendone poteri e deleghe;
- nomina procuratori speciali;
- propone al Comitato Direttivo l'elezione degli altri componenti della Presidenza Nazionale.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente

Art. 15

Il Collegio nazionale dei Sindaci

1. Il Collegio Nazionale dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dall'Assemblea dei delegati, anche tra i non soci.

2. I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà e esperienza.

3. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.

4. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Sindaco, i Sindaci supplenti subentrano in ordine d'età. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio dei Sindaci, il Comitato Direttivo deve provvedere all'integrazione del Collegio medesimo. Nel caso in cui il numero dei Sindaci supplenti si riducesse al di sotto di

due, il Comitato Direttivo può provvedere a nominarli. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

5.La carica di Sindaco all'interno di una Auser è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima Auser.

6.I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per quattro anni e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.

7.I componenti del Collegio partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

8.Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

9.Il Collegio:

- controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione;
- verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
- esamina il bilancio preventivo dell'Associazione e ne riferisce per iscritto al Comitato Direttivo;
- predispone una relazione annuale da presentare al Comitato Direttivo in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, deferisce la questione alla Commissione Nazionale di Garanzia, che si pronuncia entro 60 giorni.

Art. 16

Commissione nazionale di garanzia

1.L'Assemblea Nazionale elegge, con voto palese e a maggioranza semplice, cinque componenti effettivi e due supplenti della Commissione di Garanzia tra i soci dell'Auser con un minimo di cinque anni di anzianità di iscrizione.

2.La Commissione elegge al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente con funzioni di segretario.

3. I componenti della Commissione Nazionale di garanzia durano in carica quattro anni. Possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.

4.Sono deferite alla Commissione le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto. La Commissione procede altresì, su istanza degli iscritti delle strutture Auser, di associazioni affiliate o degli organi dell'Auser, secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, a sindacare la regolarità dei comportamenti e la legittimità degli atti di un qualsiasi componente, singolo o collettivo, della rete Auser e ad assumere le correlative sanzioni secondo la seguente tipologia:

- sospensione o annullamento degli atti;
- censura;
- sospensione della qualifica di socio fino a un massimo di 12 mesi
- sospensione o decadenza dalle cariche sociali all'interno delle associazioni affiliate o nell'ambito del sistema Auser;
- sospensione o revoca dei benefici e delle prestazioni offerte dal sistema Auser;
- esclusione del socio previa delibera del Comitato Direttivo competente per territorio
- commissariamento della associazione affiliata, previa delibera del Comitato Direttivo nazionale dell'Auser;

- commissariamento delle strutture regionali e territoriali, previa delibera del Comitato Direttivo nazionale di Auser;

- ritiro dell'affiliazione della associazione affiliata, previa delibera del Comitato Direttivo nazionale di Auser. I provvedimenti di commissariamento delle associazioni affiliate e di ritiro della affiliazione, nonché i provvedimenti di commissariamento delle strutture territoriali richiedono due gradi di giudizio (Art. 5 del Regolamento disciplinare nazionale)

5. Le decisioni di commissariamento e/o di ritiro dell'affiliazione delle associazioni affiliate richiedono in ogni caso una determinazione, in prima istanza, della Commissione regionale di garanzia competente per territorio. Il giudizio in seconda istanza della Commissione Nazionale è quello definitivo.

6. Nei casi di commissariamento e/o di ritiro dell'affiliazione dell'associazione affiliata, la Commissione regionale delibera dopo aver sentito il parere del Presidente dell'Auser territoriale di cui all'art. 20 del presente Statuto o, in assenza di questa, del Presidente regionale.

7. La Commissione può essere adita in sede di appello avverso pronunce delle Commissioni di Garanzia regionali.

8. La Commissione si pronuncia altresì in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, dalle disposizioni esecutive interne, dagli atti di indirizzo e dalle delibere, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

9. I componenti della Commissione di Garanzia partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di voto.

10. La Commissione Nazionale di Garanzia si dota di proprio regolamento, approvato dall'Assemblea nazionale dei Delegati.

11. Le Auser regionali debbono dotarsi di proprie Commissioni Regionali di Garanzia con regolamenti formulati nel rispetto dei principi del regolamento della Commissione Nazionale di Garanzia.

12. La Commissione di Garanzia nazionale esprime provvedimenti da intendersi quale atto definitivo interno all'associazione.

13. La carica di componente della Commissione di Garanzia di una Auser è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima Auser. La carica di componente della Commissione di Garanzia nazionale è altresì incompatibile con la carica di componente di Commissione di Garanzia ad altro livello.

Art. 17

Servizio Ispettivo Nazionale

1. Il Servizio Ispettivo Nazionale è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dal Comitato Direttivo, scelti tra i soci in possesso di specifiche competenze riguardanti i compiti attribuiti al Servizio medesimo, maturate in almeno cinque anni di iscrizione all'Auser.

2. I componenti del Servizio Ispettivo Nazionale durano in carica per quattro anni. Possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.

3. I componenti del Servizio Ispettivo eleggono al loro interno un Presidente, con compiti di rappresentanza nei rapporti interni dell'Associazione e di coordinamento dell'attività dei singoli ispettori.

4. In caso di recesso, di temporaneo impedimento, rinuncia o decadenza di un componente effettivo del servizio, subentrano i supplenti in ordine di età. Nel caso in cui con i supplenti non si completi la composizione del servizio, il Comitato Direttivo Nazionale provvede alla nuova elezione

5. Il Servizio Ispettivo ha compiti e poteri effettivi relativi a:

- verifica sul rispetto, da parte dei dirigenti dell'Auser, delle norme di legge e dello statuto;

- verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato.

6. Il Servizio Ispettivo si attiva su esplicito mandato della Presidenza nazionale, che ne informa il Comitato Direttivo, e riferisce i risultati delle ispezioni, formalizzati in apposita relazione ispettiva, alla Presidenza nazionale.

7. Qualora il Servizio Ispettivo ravvisi irregolarità che non siano riconducibili ai casi di sospensione cautelativa previsti dal regolamento disciplinare, d'intesa con la Presidenza Nazionale, viene concesso alla Struttura sottoposta all'ispezione un determinato tempo entro il quale regolarizzare la/le anomalia/e. Trascorso tale periodo, se la situazione non viene regolarizzata, la stessa viene segnalata dal Servizio, d'intesa con la Presidenza Nazionale, alla Commissione di Garanzia competente per territorio.

8. Ogni volta che ne ricorrono i presupposti, il Servizio Ispettivo dovrà trasmettere la propria relazione ispettiva alla Commissione Nazionale di Garanzia.

9. Le modalità procedurali e di funzionamento del Servizio Ispettivo sono determinate da apposite disposizioni esecutive proposte dagli Ispettori stessi ed approvate dal Comitato Direttivo.

10. L'incarico di componente del Servizio Ispettivo è incompatibile con quello di componente della Commissione di Garanzia nazionale, del Collegio dei Sindaci nazionale e del Comitato Direttivo nazionale.

Art. 18

Consiglio delle Regioni

1. E' istituito a livello nazionale il Consiglio delle Regioni. Ne fanno parte di diritto ed in quanto tali i componenti della Presidenza nazionale, i Presidenti delle Auser Regionali e i Presidenti delle Auser di città Metropolitana quando queste sono strutturalmente costituite ed i coordinatori nazionali delle aree tematiche.
2. Il Consiglio delle Regioni è organo di consulenza generale della presidenza nazionale ed in particolare ha funzioni di consultazione sulle modalità di esecuzione dei deliberati del Comitato Direttivo.
3. Il Consiglio delle Regioni è convocato e presieduto dal Presidente dell'Auser

TITOLO IV

Strutture dell'Auser

Art. 19

Auser regionali

1. L'Auser regionale costituisce una articolazione territoriale dell'Auser nazionale.

2. L'Auser regionale è centro regolatore dell'Associazione svolgendo le seguenti funzioni:

- deliberare sulle richieste di affiliazione;
- indirizzare l'attività sociale degli iscritti ed organizzare i rinnovi congressuali, sulla base delle proprie disposizioni esecutive, in coerenza con quelle dell'Auser nazionale;
- rappresentare l'Auser a livello regionale;
- dirigere e gestire programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa nella regione;
- indirizzare e coordinare le attività delle associazioni affiliate all'Auser.

3. L'Auser regionale si dota di proprio statuto, in conformità con lo statuto nazionale e in ottemperanza alle leggi nazionali, alle rispettive leggi regionali e alle normative peculiari di ciascun territorio.

4. Le Auser regionali sono funzionalmente coordinate dall'Auser nazionale e sono strutturalmente e giuridicamente autonome, mediante una distinta responsabilità di gestione.

Art. 20

Auser territoriale

1. L'Auser territoriale costituisce una articolazione organizzativa dell'Auser regionale, operante a livello provinciale, comprensoriale, metropolitano, svolgendo le seguenti funzioni:

- deliberare sulle iscrizioni all'Auser;
- indirizzare l'attività sociale degli iscritti ed organizzare i rinnovi congressuali sulla base delle proprie disposizioni esecutive, in coerenza con quelle dell'Auser nazionale;
- rappresentare l'Auser a livello territoriale;
- dirigere, coordinare e gestire programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa a livello territoriale;
- coordinare, per conto dell'Auser regionale, le attività delle associazioni affiliate all'Auser.

2. L'Auser territoriale si dota di proprio statuto, in conformità con gli statuti nazionale e regionale, in ottemperanza alle leggi nazionali, alle rispettive leggi regionali e alle normative peculiari di ciascun territorio.

3. Le Auser territoriali sono funzionalmente coordinate dall'Auser regionale e sono strutturalmente e giuridicamente autonome, mediante una distinta responsabilità di gestione.

Art. 21

Rapporto con le Organizzazioni promotrici

1. Nella definizione e attuazione delle proprie strategie e dei propri programmi, l'Auser ricerca tutte le possibili sinergie con Cgil e Spi-Cgil, a cui è legata per origine e comunanza di valori.

2. Al fine di favorire lo sviluppo di questi rapporti, la Cgil e lo Spi-Cgil partecipano alle Assemblee congressuali dell'Auser con propri rappresentanti i quali, purché soci, sono eletti, secondo le modalità previste dalle disposizioni esecutive interne, negli organismi direttivi dell'associazione.

TITOLO V

Organizzazioni affiliate (associazioni e circoli)

Art. 22

Ruolo delle Associazioni affiliate

1. Le Associazioni affiliate all'Auser fanno parte della rete Auser, Auser Insieme e Auser Volontariato e partecipano alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e di promozione sociale, secondo modalità previste con apposite disposizioni esecutive interne emanate dall'Auser territoriale d'intesa con i presidenti delle associazioni affiliate.

2. Le Associazioni affiliate, nella gestione delle attività di promozione sociale o di volontariato sono pienamente autonome sul piano operativo, amministrativo, contabile e patrimoniale.

3. Le Associazioni affiliate sono strutture di base delle Federazioni Auser Volontariato o Auser Insieme e prima istanza congressuale di Auser.

Art. 23

Diritti e obblighi delle Associazioni affiliate

1. Poiché la partecipazione all'Auser costituisce lo scopo sociale della affiliazione, i diritti sociali dell'associazione affiliata nei confronti dell'Auser di norma verranno espressi dai singoli soci in sede di rinnovo degli organismi dirigenti.

2. La partecipazione alla rete Auser comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, nonché le deliberazioni prese dagli organismi nazionali dell'Auser.

3. Il Comitato Direttivo Nazionale dell'Auser stabilisce le direttive per la ripartizione delle competenze e per l'assegnazione dei ruoli di coordinamento e di consultazione delle componenti della rete Auser.

4. Le Associazioni che non siano in grado di assicurare le prestazioni istituzionali di loro competenza realizzano tra loro forme di razionalizzazione e integrazione di funzioni e servizi. Le Auser territoriali competenti promuovono e verificano tali soluzioni. Analoghe forme di razionalizzazione e di integrazione

possono riguardare le federazioni regionali e territoriali. L'Auser nazionale promuove e verifica tali soluzioni.

Art. 24

Conferma delle Ula come associazioni affiliate

1. Le Unità Locali Associative, di cui all'art. 19 del precedente Statuto approvato con delibera del 14.3.2001, debbono adeguare il proprio Statuto alle presenti norme ed inviare lo Statuto medesimo, per la necessaria approvazione, al Comitato Direttivo dell'Auser territoriale competente. Ove questa non sia costituita, la domanda va inviata all'Auser regionale.

2. A seguito della tempestiva modifica e trasmissione del nuovo statuto il Comitato Direttivo dell'Auser territoriale competente delibera per il visto di conformità entro il termine di giorni 60. Decorso tale termine, le modifiche statutarie si intendono approvate.

3. Qualora entro lo stesso termine il Comitato Direttivo competente proponga modifiche, l'Ula deve deliberare sulle medesime entro il termine di giorni 30.

4. Le controversie in ordine alla conformità delle modifiche statutarie rispetto alle presenti norme sono demandate in ultima istanza alla commissione di garanzia. Il ricorso alla commissione determina la sospensione dei termini.

5. Le Ula che vedano approvate le modifiche statutarie restano affiliate all'Auser, assumono la denominazione "Auser-Volontariato" ovvero "Auser-Insieme" secondo lo scopo sociale prevalentemente perseguito, e succedono in tutte le precedenti obbligazioni attive e passive compatibili con il presente Statuto. Le obbligazioni divenute incompatibili sono trasferite ad altra associazione affiliata, di comune accordo anche con l'Auser territoriale.

Art. 25

Requisiti di ammissione delle nuove associazioni

1. Le associazioni che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano realizzarne le attività chiedono all'Auser territoriale competente per territorio di essere ammesse all'Auser come affiliate, assumendo la qualificazione di Auser-Volontariato o di Auser-Insieme, secondo lo scopo sociale prevalentemente perseguito, rispettivamente di volontariato o di promozione sociale. Nei casi in cui la struttura territoriale competente non sia costituita, la domanda deve essere presentata all'Auser regionale.

2. Per aderire all'Auser in qualità di associate effettive le Associazioni devono prevedere nei loro Statuti:

- scopi corrispondenti a quelli di cui all'art. 2 ed attività afferenti, ai sensi del medesimo articolo, al volontariato ovvero alla promozione sociale;
- prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposite disposizioni esecutive ovvero apposti atti di indirizzo Auser;
- stipula delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche, di norma, in maniera congiunta con l'Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo Auser;

- sistema di esclusione degli iscritti con voto a maggioranza qualificata degli aventi diritto, da parte del Comitato Direttivo dell'Auser territoriale;
 - regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;
 - struttura degli organi conforme ad uno schema dettato da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
 - diritto dell'Auser regionale e territoriale di partecipare alle riunioni della associazione affiliata e di convocarla, secondo modalità stabilite da disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo Auser ;
 - ammissione, in sede di assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente;
 - sistemi di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposite disposizioni esecutive/atti di indirizzo Auser, ispirato all'obiettivo di cui al comma seguente;
 - sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti Auser in possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa;
 - adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei conti, come da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
 - istituzione del Collegio dei Sindaci composto secondo i criteri di cui all'art.15;
 - adozione del logo "*Auser-Volontariato*" ovvero "*Auser-Insieme*" nella denominazione dell'associazione;
 - facoltà dell'Auser di sanzionare gli atti ed i comportamenti dell'associazione che siano difformi dal presente Statuto;
 - facoltà del Comitato Direttivo Nazionale dell'Auser di commissariare l'associazione ed eventualmente ritirarne l'affiliazione nei casi previsti dall'art. 30.
- 3.L'Auser persegue, mediante proprie disposizioni esecutive ovvero propri atti di indirizzo, l'obiettivo di un equilibrato e coeso inquadramento delle associazioni nelle diverse attività del sistema Auser per l'ottimale realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 26

Ammissione

1.L'associazione che chieda di essere ammessa all'Auser in qualità di affiliata effettiva deve allegare alla domanda copia del proprio Statuto e degli eventuali regolamenti; deve inoltre fornire tutti gli elementi richiesti dall'Auser.

2.Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato Direttivo dell'Auser regionale competente.

3.Avverso l'accoglimento della domanda le altre organizzazioni affiliate hanno facoltà di ricorrere alla Commissione di garanzia, la quale può chiedere alla presidenza il riesame della delibera.

4.L'associazione aderente notifica all'Auser nazionale le variazioni degli atti e degli elementi di cui al comma 1. Con l'approvazione delle predette variazioni da parte della Presidenza dell'Auser regionale, le variazioni medesime acquistano efficacia.

5.A seguito dell'ammissione dell'associazione, i suoi soci afferiscono come iscritti all'Auser secondo il territorio di residenza.

6.L'associazione, successivamente alla affiliazione, è tenuta a raccogliere le iscrizioni individuali con il logo e la tessera Auser, versando all'Auser il relativo importo, previa trattenuta in suo favore nella misura e secondo le modalità indicate annualmente dai centri regolatori regionali e nazionale dell'Auser.

Art. 27

Registro delle affiliazioni

1.Le associazioni affiliate all'Auser partecipano a questo titolo alla vita associativa.

2.E' istituito il Registro nazionale delle associazioni affiliate.

3.L'Auser nazionale riconosce come associazioni affiliate le associazioni in possesso dell'attestato attribuito dalle Auser regionali. Queste ultime istituiscono al proprio livello il Registro regionale delle affiliazioni.

Art. 28

Auser-Volontariato regionale e nazionale

1.Le Associazioni Auser-Volontariato affiliate ai sensi del Titolo V del presente Statuto, possono costituire federazioni regionali, a loro volta costituite in una federazione nazionale, assicurandone adeguata operatività e finanziamento.

2.Le federazioni adottano norme coerenti con i principi del presente Statuto e in ottemperanza alle rispettive leggi regionali e alle normative peculiari di ciascun territorio.

3.La loro costituzione, gli Statuti, nonché le eventuali successive modificazioni, sono sottoposte all'approvazione del Comitato Direttivo Nazionale dell'Auser che attribuisce alle federazioni il formale riconoscimento.

Art. 29

Auser-Insieme regionale e nazionale

1.Le Associazioni Auser-Insieme affiliate ai sensi del Titolo V del presente Statuto, possono costituire federazioni regionali, a loro volta costituite in una federazione nazionale, assicurandone adeguata operatività e finanziamento.

2.Le federazioni adottano norme coerenti con i principi del presente Statuto.

3.La loro costituzione, gli Statuti, nonché le eventuali successive modificazioni, sono sottoposte all'approvazione del Comitato Direttivo Nazionale dell'Auser che attribuisce alle federazioni il formale riconoscimento.

Art. 30

Cessazione della condizione di affiliazione

1. La condizione di affiliazione all'Auser cessa:
 - per ritiro dell'affiliazione dell'Associazione;
 - per recesso dell'Associazione.
2. Lo scioglimento è disposto per delibera assembleare. A seguito dello scioglimento viene disposto il trasferimento delle iscrizioni e la devoluzione dei beni alla associazione territorialmente limitrofa indicata dall'Auser territoriale, a condizione che abbia finalità analoghe a quella sciolta.
3. Il ritiro dell'affiliazione avviene in caso di sopravvenuta impossibilità di raggiungere gli obiettivi statutari, di deficit di bilancio protratto per tre esercizi consecutivi, di gravi e ripetute violazioni statutarie, per delibera congiunta del Comitato Direttivo Nazionale e della Commissione di Garanzia dell'Auser.
4. In caso di recesso le iscrizioni ed i beni successivi alla affiliazione vengono trasferiti e devoluti alla associazione affiliata territorialmente limitrofa, indicata dall'Auser territoriale.
5. Quanto disposto al comma precedente non si applica per i recessi motivati in ragione di sopravvenute modifiche ai principi fondamentali di cui all'art. 2 del vigente Statuto.

TITOLO VI

Aree tematiche

Art. 31

Caratteristiche delle aree tematiche

1. Il Comitato Direttivo, per rendere operative le linee di impostazione strategica dell'Associazione si avvale di strumenti agili di lavoro denominati Progetti di lavoro e/o Aree tematiche.
2. L'Area tematica e/o il Progetto di lavoro non sono organismi di rappresentanza e rispondono, anche tramite la Presidenza al Comitato Direttivo.
3. Le Aree tematiche e i Progetti di lavoro sono individuati nell'ambito della strategia deliberata dal Comitato Direttivo ed agiscono su progetti definiti nelle modalità e nei tempi di attuazione.
4. Per ogni Progetto di lavoro e/o Area tematica viene costituito un Coordinamento nazionale, composto da componenti designati da ciascuna struttura regionale, in ragione di uno per regione.
5. L'attività del Coordinamento fa capo ad un Coordinatore nazionale, nominato dalla Presidenza nazionale d'intesa col Consiglio delle Regioni.
6. Compito del Coordinamento nazionale è di coadiuvare la Presidenza nazionale nella progettazione ed attuazione delle attività di competenza. Al fine di armonizzare e coordinare le attività, si terranno periodiche riunioni congiunte tra la Presidenza nazionale e i Coordinatori nazionali di Progetto e di Area tematica.
7. La Presidenza nazionale convoca i Coordinamenti nazionali almeno una volta l'anno.

TITOLO VII

Risorse Economiche

Art. 32

Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi dei soci;
- quote associative;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associati e da terzi;
- entrate derivanti da sponsorizzazioni;
- raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
- contributi dalle associazioni affiliate;
- contributi delle organizzazioni promotrici;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Durante la vita dell'Associazione è vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

3. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 33

Esercizio sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 34

Devoluzione dei beni

1.Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea dei delegati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

2.In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il Patrimonio è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII

Bilancio

Art. 35

Bilancio preventivo

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre la Presidenza predispose per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

Art. 36

Bilancio consuntivo

Per ciascun anno solare, la Presidenza predispose un bilancio consuntivo - costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota integrativa e relazione sulla gestione - e una relazione sulle attività svolte. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte del Comitato Direttivo, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono il Comitato Direttivo, affinché i componenti del Comitato medesimo possano prenderne visione.

Art. 37

Adempimenti

1.I bilanci preventivi e consuntivi delle associazioni affiliate e delle Auser territoriali approvati dai rispettivi organismi sono trasmessi a cura dei Presidenti alle Auser Regionali competenti per territorio.

2.I bilanci preventivi e consuntivi delle Auser Regionali approvati dai relativi organismi sono trasmessi a cura dei Presidenti all'Auser Nazionale

TITOLO IX

Art. 38

Disposizioni circa la responsabilità

1.Gli organi dirigenti dell'Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dai sodalizi aderenti e dalle istanze locali, territoriali e regionali, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.

2.II Presidente nazionale ed i Presidenti delle associazioni regionali e territoriali, possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'istanza da essi rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.

Art. 39

Conflitto di interessi e incompatibilità

1.Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Direttore Generale e di altro componente della Presidenza nazionale, regionale, territoriale e di associazione affiliata sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.

2.Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.

3.L'incompatibilità opera dal momento della elezione.

Titolo X

Disposizioni antidiscriminatorie

Art. 40

Norma antidiscriminatoria

Al fine di rendere concreta l'affermazione di una associazione di donne e di uomini, nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 40%. A tal fine verranno definite con apposite disposizioni esecutive interne le relative regole applicative.

TITOLO XI

Disposizioni finali e di attuazione

Art. 41

Cambio di registro

La eventuale cancellazione dai registri del Volontariato delle Auser territoriali e regionali e la successiva iscrizione ai registri della Promozione sociale non costituisce causa di scioglimento delle medesime.

Art. 42

Perduranza delle iscrizioni

Le iscrizioni dei soci effettuate in data anteriore all'approvazione del presente Statuto, restano valide ed afferiscono di diritto alle nuove Auser territorialmente competenti che succedono in tutti i precedenti rapporti attivi e passivi compatibili con il presente Statuto.

Art. 43

Entrata in vigore e disposizioni di attuazione

1. Le disposizioni relative alla riconferma per non più di due mandati consecutivi degli organi individuati negli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 dello Statuto, hanno efficacia a decorrere dalle nomine successive alla entrata in vigore dello Statuto, nella versione approvata dal Congresso in data 5 dicembre 2008.

2. Nei confronti di coloro che hanno già esercitato mandati alla data di entrata in vigore dello Statuto nella versione approvata dal Congresso il 5 dicembre 2008 e rivestono una delle cariche previste dai precedenti articoli 13, 14, 15, 16 e 17, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno efficacia dalla data di scadenza del Congresso medesimo. A tale data nessun dirigente di struttura che abbia ricoperto la carica per 8 anni potrà essere rieletto alla stessa.

Si può prevedere la possibilità di una sola deroga, per un periodo che non può comunque superare la data della prossima conferenza di organizzazione, disposta dal congresso nazionale in presenza di motivazioni riferite all'esistenza e al funzionamento della struttura stessa.